

REGOLAMENTO (CEE) N. 2689/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1990

recante modalità d'applicazione del regime di aiuto per la produzione di taluni cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75, prevede un aiuto per la produzione comunitaria di grano saraceno, di scagliola e di miglio; che questo aiuto viene erogato dagli Stati membri per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta in base a un contratto di coltivazione, entro un limite di 10 ettari per azienda;

considerando che, per un corretto funzionamento del regime di aiuto, è necessario un controllo degli Stati membri il quale garantisca che l'aiuto stesso sia corrisposto unicamente per le superfici in questione per i prodotti ammessi; che questo controllo deve comprendere sia una verifica delle superfici durante il periodo vegetativo, sia una verifica della fornitura dei cereali prodotti su dette superfici;

considerando che l'esperienza acquisita nei controlli effettuati nell'ambito del regime di aiuto per la produzione vigente indica che è necessario introdurre le disposizioni sul controllo e sulle sanzioni conseguenti al rilascio di false dichiarazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è concesso per la produzione di grano saraceno, di scagliola e di miglio alle condizioni definite dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Per poter fruire dell'aiuto previsto dal presente regolamento, il produttore deve presentare una domanda

conforme al disposto dell'articolo 4; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.

2. L'aiuto è concesso soltanto:

- per le superfici seminate in base a un contratto di coltivazione e sottoposte ai normali lavori culturali;
- se il produttore ha fornito all'acquirente i cereali raccolti su tali superfici.

3. Gli Stati membri possono:

- stabilire una superficie minima per la concessione dell'aiuto, tale superficie non potrà in alcun caso essere superiore a un ettaro;
- limitare la concessione dell'aiuto a determinate varietà.

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento, si intende per contratto di coltivazione una dichiarazione scritta con cui il produttore s'impegna a seminare e coltivare uno o più prodotti di cui all'articolo 1 su una determinata superficie ed a fornire la produzione ottenuta a un acquirente designato nominatamente.

Articolo 4

1. Ogni produttore interessato di grano saraceno, di scagliola o di miglio presenta la domanda di aiuto di cui all'articolo 2 all'organismo competente del proprio Stato membro entro il termine stabilito da quest'ultimo per ciascuno dei cereali e per la campagna di commercializzazione in corso, e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Tuttavia, per quanto riguarda il grano saraceno, gli Stati membri possono rinviare tale scadenza al 30 giugno nelle regioni in cui questo prodotto costituisce una coltura principale.

2. La domanda di aiuto deve recare quanto meno le seguenti indicazioni:

- nome, cognome e indirizzo del richiedente,
- le superfici coltivate espresse in ettari e in are, nonché il riferimento catastale delle stesse o altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici,
- la varietà delle sementi utilizzate.

3. La domanda di aiuto è valida soltanto se è accompagnata dal contratto di coltivazione.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.